

# *Autonomia e Riforma*

**Autonomia** delle Istituzioni Scolastiche

**Dimensionamento** delle Istituzioni Scolastiche

**Obbligo** Formativo

**Protocollo** d'Intesa MIUR-PAT

**Indirizzi** Intesa MIUR-PAT

**Legge Delega** di riforma della scuola

*Le norme tra Stato e Provincia*

didascalie  
LIBRI

# *Autonomia e Riforma*

*Autonomia delle istituzioni scolastiche*  
*Dimensionamento delle istituzioni scolastiche*  
*Obbligo Formativo*  
*Protocollo d'intesa MIUR-PAT*  
*Indirizzi Intesa MIUR-PAT*  
*Legge Delega di riforma della scuola*

*Le norme tra Stato e Provincia*

didascalie  
LIBRI

**Didascalie,**

rivista della scuola trentina

Provincia Autonoma di Trento

Palazzo Istruzione, Via Gilli, 3 - 38100 Trento

Tel. 0461 497268 - Fax 0461 497267

e-mail: [didascalie@provincia.tn.it](mailto:didascalie@provincia.tn.it)

**Didascalie Libri**

è curata da *Mario Caroli*, coordinatore di *Didascalie*

## **PER UNA SCUOLA RESPONSABILE... AUTONOMA E INNOVATIVA**

*Nel 1999, abbiamo accompagnato l'uscita del primo opuscolo con alcune norme sull'autonomia scolastica, con brevi note di presentazione, che riprendiamo nella sostanza, in occasione di questa nuova pubblicazione, che contiene nuovi passaggi legislativi fondamentali, sia a livello provinciale che in ambito nazionale. Passaggi, destinati a segnare comunque un'accelerazione di quel processo d'innovazione iniziato da tempo, almeno per la scuola in Trentino, e che ha visto impegnate le diverse componenti negli ultimi anni, attorno al progetto della cosiddetta "provincializzazione".*

*Le decisioni assunte in piena autonomia dalla giunta provinciale, integrate da nuovi imput normativi a livello nazionale, impostano un quadro di riferimento per lo sviluppo della scuola in Trentino nei prossimi anni, invitando ora ancor più – di fatto e con convinzione – la scuola stessa sul territorio ad un nuovo, più marcato percorso: caratterizzato dallo stato di avanzamento del dimensionamento degli istituti scolastici e dalla loro autonomia, dall'estensione del nuovo obbligo formativo, dai notevoli spazi di sperimentazione aperti dal Protocollo d'intesa Pat-Miur e da eventuali nuovi scenari legati alla realizzazione piena della legge delega approvata di recente, in materia di riforma d'istruzione e formazione professionale.*

*Oggi, ancora più di quattro anni fa, sentiamo riconfermata la necessità che tutti gli interessati – nei rispettivi ruoli e con le rispettive responsabilità – debbano coordinare la propria azione verso l'obiettivo della qualità e quello della centralità della preparazione dei nostri ragazzi e giovani.*

*Utilizzando tutti gli strumenti messi in campo (e con la disponibilità, da parte politica, ad ogni miglioramento possibile) viene fortemente valorizzata la funzione degli insegnanti, anche attraverso gli esiti della contrattazione provinciale per il personale dei vari settori del Comparto scuola.*

*Se nel 1999 auspicavamo che l'individuazione dei nuovi istituti scolastici, dimensionati sul territorio, potesse agevolare anche un importante, ulteriore confronto con gli amministratori locali, oggi possiamo guardare con più fiducia, ma anche con orgoglio, ai progressi fatti in termini di coinvolgimento territoriale da parte delle scuole delle numerose risorse presenti sul proprio territorio. Come auspicato, con i nuovi strumenti (dimensionamento, istituti contrattuali, fondo per i progetti di qualità nella scuola, ecc. ecc.) le istituzioni scolastiche hanno iniziato a coordinare meglio il personale docente, a gestire in autonomia fondi propri, a presentare la propria offerta formativa, didattica e culturale, a rapportarsi in maniera più compiuta con la realtà locale. Questo, grazie al contributo attivo di tutti i protagonisti, ognuno per la propria parte, a cominciare dai dirigenti scolastici, passati a nuove e più pressanti responsabilità.*

*I passi concreti compiuti dalla scuola trentina nel suo processo di autonomia e innovazione, sono emersi con chiarezza, in termini di punti di forza ma anche di elementi di criticità nel Quinto Rapporto del Comitato di valutazione del sistema scolastico provinciale, che la giunta provinciale considera punto di riferimento fondamentale per le future decisioni.*

*Nuove sfide attendono gli operatori nella scuola con diverse funzioni, amministratori locali e provinciali, famiglie e studenti, impegnati oggi ancor più a cogliere in maniera convergente l'occasione di un ulteriore passo avanti non formale e restare protagonisti di tale cammino.*

**Claudio Molinari**

*Assessore all'Istruzione,  
formazione professionale e cultura  
della Provincia autonoma di Trento*

# INDICE

Autonomia delle istituzioni scolastiche . . . . . pag.	9
<b>Approvazione del regolamento concernente “Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche”</b> <i>Delibera Giunta Provinciale n. 6929 del 14-10-1999</i>	
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche . . . . . pag.	37
<b>Regolamento concernente norme per il dimensionamento Ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento.</b> <i>Delibera Giunta Provinciale n. 6926 del 14-10-1999</i>	
Obbligo Formativo . . . . . pag.	51
<b>Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.</b> <i>Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (in GU 15 settembre 2000, n. 216)</i>	
Protocollo d'intesa MIUR- PAT . . . . . pag.	75
<b>Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Provincia Autonoma di Trento.</b> <i>Roma, 12 giugno 2002</i>	
Indirizzi Intesa MIUR-PAT . . . . . pag.	89
<b>Indirizzi alle istituzioni scolastiche del Trentino per l'attuazione del progetto di sperimentazione.</b> <i>Roma, 16 ottobre 2002</i>	
Legge di Riforma della scuola . . . . . pag.	111
<b>Legge n. 53 del 28 marzo 2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale</b> <i>(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2003)</i>	



# **Autonomia delle istituzioni scolastiche**

**Approvazione del regolamento concernente  
“Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche”  
*Delibera Giunta Provinciale n. 6929 del 14-10-1999***



# **Autonomia delle istituzioni scolastiche**

**Delibera n. 6929 del 14-10-1999  
proposta dall'Assessore Claudio Molinari**

*Approvazione del regolamento concernente  
"Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche"*

## ***Il Relatore comunica***

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 ha trasferito alla Provincia autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria. Compete pertanto alla Provincia disporre in ordine all'organizzazione delle scuole del territorio provinciale.

Lo Stato ha emanato con legge n. 59 del 1997 le norme per attribuire alle istituzioni scolastiche la personalità giuridica e la piena autonomia, didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo e ha altresì provveduto ad emanare i conseguenti regolamenti. La legge 59 stabilisce anche che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Con l'articolo 83 e seguenti della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 la Provincia ha modificato ed integrato la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) nel senso di attribuire la personalità giuridica e la piena autonomia alle istituzioni scolastiche previo dimensionamento delle stesse; ha peraltro demandato a specifici regolamenti la puntuale disciplina della materia, regolamenti da adottarsi sentita la competente commissione consiliare. Sul regolamento è stata data anche la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali. Con la presente deliberazione si propone quindi l'approvazione del regolamento concernen-

te l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che disciplina tra l'altro l'autonomia didattica e organizzativa; di ricerca, sperimentazione e sviluppo; l'adozione e l'approvazione del progetto di istituto, del regolamento e della carta dei servizi per ogni scuola; la possibilità per le scuole di promuovere o aderire ad accordi di rete. Disciplina altresì le possibilità di ampliamento dell'offerta formativa, l'attuazione della valutazione del servizio scolastico, l'adozione di modelli di certificazione, la possibilità di sperimentazioni dell'autonomia, l'individuazione delle funzioni delle istituzioni scolastiche e la loro ripartizione e coordinamento. Sullo schema di regolamento, come previsto dalla legge provinciale n. 10 del 1998, è stato acquisito il parere della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, che si è espressa favorevolmente (nota prot. n. 332 dd. 22 settembre 1999).

***In relazione ai contenuti del regolamento è opportuno precisare che:***

- a) all'articolo 2, comma 3, il riferimento alla promozione di un sistema integrato intende descrivere in modo puntuale la situazione esistente in Trentino dove esistono normative che disciplinano l'istruzione a carattere statale, la scuola materna, la formazione professionale e le scuole legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, rientranti tutte in un concetto di programmazione complessiva provinciale. Con l'innalzamento dell'obbligo, la più stretta interrelazione tra istruzione e formazione, la possibilità per le scuole di collegarsi in rete e di stipulare accordi e convenzioni renderanno ancora più evidente la molteplicità dei soggetti operanti nell'ambito dell'istruzione e formazione.
- b) all'articolo 3, la previsione di un "progetto di istituto" si differenzia dal regolamento dello Stato che prevede il "piano dell'offerta formativa" in conseguenza di precisa disposizione legislativa provinciale. È chiaro peraltro che ai fini dell'elaborazione dei contenuti sono rispettate le competenze dei vari organi collegiali della scuola e sarà coerente pertanto il collegio dei docenti ad elaborare le proposte inerenti gli aspetti di programmazione dell'azione didattico educativa.
- c) all'articolo 5, comma 3, lettera a), dove è previsto il rispetto per i docenti dei complessivi obblighi annuali di servizio il regolamento nulla

innova rispetto alle materie riservate alla legge ed ai contratti collettivi posto anche che quanto specificato nel regolamento si inserisce in un contesto a valenza organizzativa. Peraltro, ai fini di una più chiara lettura del testo si ritiene opportuno precisare che i docenti sono tenuti al rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti anche sulla base di apposita programmazione plurisettimanale.

- d) in riferimento all'articolo 9 relativo all'educazione permanente si osserva che, stante al particolare ordinamento della Provincia di Trento è indispensabile prevedere un raccordo tra le iniziative attuate dalle scuole e quelle realizzate, ai sensi di specifiche normative provinciali, da altri soggetti facenti capo ad esempio alle attività culturali o alla formazione professionale. Ciò, sia per evitare sovrapposizioni di iniziative, sia per motivi di razionalizzazione della spesa. Resta ferma in ogni caso la competenza delle istituzioni scolastiche all'attivazione di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio.
- e) in riferimento all'articolo 16 si ritiene utile precisare altresì che le funzioni del dirigente scolastico sono espletate nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola.

Il regolamento avrà efficacia, come stabilito nel testo dello stesso, a partire dal 1. settembre 2000. È peraltro urgente provvedere da subito alla sua approvazione perché le scuole possano disporre di una normativa di riferimento al fine di avviare in modo graduale il lungo e complesso processo dell'autonomia scolastica.

Esso richiede infatti l'impegno alla predisposizione di progetti che incideranno sulle modalità di erogazione del servizio scolastico, sia sotto l'aspetto didattico educativo, sia sotto l'aspetto organizzativo. In merito si osserva anche che, in attesa della riforma dei curricoli, le scuole, proprio nell'ambito degli spazi consentiti da detta autonomia e analogamente a quanto previsto a livello statale, potranno già da subito sperimentare o progettare percorsi più flessibili che consentono una compensazione tra discipline nell'ordine del 15%.

L'adozione tempestiva del regolamento consentirà alla provincia di diffondere le disposizioni attraverso incontri specifici sul territorio e in particolare nelle scuole, in modo tale da poter raccogliere osservazioni; sarà possibile successivamente procedere ad eventuali modifiche migliorative entro il 1. settembre 2000, in conseguenza degli approfondimenti e delle verifiche scaturite dal confronto con gli operatori scolastici. Tale modalità è stata prevista anche dallo Stato nel proprio regolamento che fa salva la facoltà di emanare, entro il 1. settembre 2000, regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con l'autonomia delineata. Il Relatore propone pertanto di approvare il regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche", parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e di demandarne l'emanazione al Presidente della Giunta provinciale.

*Tutto ciò premesso,*

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 come modificato dal decreto legislativo del 4 luglio 1996, n. 433;
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visto in particolare il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 che stabilisce che i regolamenti attuativi dell'articolo 1 della legge provinciale n. 29 del 1990 sono emanati sentita la competente commissione consiliare;
- visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- visto altresì il regolamento emanato dallo Stato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- visto il parere della Quarta Commissione permanente del Consiglio

della Provincia autonoma di Trento di cui alla nota prot. n. 332 dd. 22 settembre 1999 espresso ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 10 del 1998, citata;

- fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali;
- a voti unanimi espressi nella forma di legge.

### **d e l i b e r a**

- 1) di approvare il regolamento concernente "Autonomia delle istituzioni scolastiche" nel testo allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) di apportare al testo sottoposto alla Commissione consiliare, per le motivazioni espresse in premessa, le specificazioni di cui ai punti c) ed e) sopra descritte.
- 3) di impegnarsi a procedere ad eventuali modifiche migliorative entro il 1. settembre 2000, in conseguenza degli approfondimenti e delle verifiche scaturite dal confronto con gli operatori scolastici; 4) di dare atto che il regolamento di cui al punto 1) del presente provvedimento sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE  
“NORME PER L’AUTONOMIA  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”**

**TITOLO I**

**Istituzioni scolastiche nel quadro dell’autonomia**

**CAPO I**

**Definizioni e oggetto**

**Art. 1**

**(Oggetto e decorrenza)**

1. Il presente regolamento detta la disciplina dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e individua le funzioni ad esse trasferite in attuazione dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.
2. Fatta salva l’immediata applicazione delle disposizioni transitorie, il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2000 e comunque in relazione all’attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia alle singole istituzioni scolastiche.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute operanti in provincia di Trento, entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all’innovazione. Ad esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

## **Art. 2**

### **(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)**

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro, con gli altri soggetti del sistema scolastico e formativo provinciale e con gli enti locali, in un'ottica di collaborazione e di valorizzazione delle potenzialità, nel rispetto delle funzioni e dei compiti dei soggetti medesimi per il conseguimento degli obiettivi provinciali e nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si concretizza nella progettazione e nell'attuazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alle attese delle famiglie, all'integrazione con le comunità locali, col mondo del lavoro e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. L'azione delle istituzioni scolastiche è volta a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, assicurando il successo formativo, lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli alunni nel quadro dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale. Nell'ambito delle attività extra curricolari particolare attenzione è volta alla realizzazione di iniziative culturali, sportive e di volontariato, in modo da creare un collegamento tra l'educazione dei giovani e il contesto sociale reale.
3. Per i fini di cui al presente articolo la Provincia promuove la qualificazione e lo sviluppo del sistema scolastico e formativo provinciale, costituendo un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere statale, le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e parreggiati nonché le strutture e gli enti provinciali operanti in materia di istruzione e formazione. Promuove altresì il coordinamento delle relative iniziative, sostenendo la libertà di scelta e la responsabilità delle famiglie nell'educazione dei figli.

**CAPO II**  
**Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca,  
sperimentazione e sviluppo**

**Art. 3**  
**(Progetto di istituto, regolamento e carta dei servizi)**

1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il progetto di istituto.  
Il progetto d'istituto è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in particolare:
  - a) definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse in modo vincolante per l'intera comunità scolastica, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;
  - b) esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata;
  - c) determina criteri relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell'orario del personale della scuola e alla valutazione del servizio scolastico;
  - d) stabilisce criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
  - e) definisce criteri e modalità per il coinvolgimento delle famiglie nell'attività della scuola nonché degli alunni delle scuole superiori.
2. Il progetto d'istituto è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello provinciale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, dopo aver definito gli indirizzi ge-

nerali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola, approva il progetto d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione dell'azione didattica educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

4. Il progetto di istituto ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente. È depositato presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.
5. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
6. Il progetto di istituto è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
7. Ogni istituto e scuola approva altresì il regolamento di istituto che disciplina gli aspetti operativi conseguenti all'applicazione del progetto di istituto nonché la carta dei servizi della scuola, quale strumento per informare l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta di ciascuna scuola. La Giunta provinciale può definire criteri e modalità ulteriori al fine della loro adozione.

#### **Art. 4** **(Autonomia didattica)**

1. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e standard educativi e formativi del sistema scolastico nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e in applicazione delle finalità generali del sistema, nell'ambito della determinazione del curriculum a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei requisiti previsti per il corso legale degli studi.

A tal fine, - fermi restando il monte ore complessivo di ciascun curriculum e di ciascuna disciplina, il numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico nonché l'obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione della produttività scolastica e di raggiungimento degli obiettivi, possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'individuazione e la scelta di metodologie e strumenti, ivi compresi i libri di testo in modo coerente con il progetto di istituto e secondo criteri di trasparenza e tempestività;
- b) la programmazione dell'attività didattica anche per moduli o unità didattiche destinate agli alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;
- c) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- d) la progettazione e la realizzazione di percorsi che assicurino la continuità didattica e formativa nonché di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della pluralità di opzioni metodologiche, prevedendo anche lo svolgimento di insegnamenti opzionali e facoltativi nonché l'organizzazione di esperienze di tirocinio e di collegamento col mondo del lavoro, in relazione alle esigenze formative degli studenti e nell'ambito degli spazi di flessibilità indicati nei rispettivi ordinamenti didattici;
- e) l'adeguamento degli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi, le ripetenze e gli abbandoni scolastici e di ridurre la dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di corsi di sostegno e di recupero e di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione

di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- f) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- g) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari nonché l'individuazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività in modo particolare per l'insegnamento delle lingue straniere;
- h) la progettazione e la realizzazione di percorsi integrati tra diversi sistemi formativi, ivi compresi i corsi post-secondari, anche allo scopo di un'utilizzazione ottimale delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio e previste dai programmi provinciali, nazionali e comunitari;
- i) la progettazione e la realizzazione di percorsi educativi e formativi di cui all'articolo 9 comma 3, ad integrazione delle attività svolte da altri soggetti che promuovono attività educative e formative presenti sul territorio.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente nonché i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, provvedendo all'analisi quanti-qualitativa dei processi e dei risultati.

4. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

5. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina vigente di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
6. La Giunta provinciale provvede mediante apposite direttive a coordinare le iniziative di cui alle lettere h) e i) del comma 2 che comportino oneri a carico dei bilanci delle scuole o della Provincia con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione nonché con i conseguenti interventi previsti dalle leggi provinciali in materia di attività educative e culturali locali, di addestramento e formazione professionale e lavoro.

**Art. 5**  
**(Autonomia organizzativa)**

1. L'autonomia organizzativa è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio scolastico mediante la flessibilità, l'integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento con il contesto territoriale esterno. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Progetto di istituto, nel rispetto di quanto determinato dalla Giunta provinciale.
3. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione scolastica può:
  - a) articolare i cicli formativi in classi o gruppi o altri moduli organizzativi e ripartire l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola in relazione alle attività programmate, anche in funzione delle esigenze dell'utenza e della durata effettiva di ogni unità di lezione.

- ne, nel rispetto del calendario scolastico e anche distribuendo l'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali. Resta fermo il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le discipline e attività obbligatorie, nonché, per i docenti, il rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti, anche sulla base di apposita programmazione plurisettimanale;
- b) realizzare i collegamenti funzionali tra l'ufficio di presidenza e i plessi, le succursali, le sezioni staccate, le scuole comprensive e i consorzi, in relazione ai servizi didattici, amministrativi e tecnici, anche al fine della valorizzazione e della razionale utilizzazione del personale docente e non docente nonché delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali;
  - c) prevedere forme particolari di vigilanza sugli alunni con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale, nonché disciplinare i rapporti scuola-famiglia;
  - d) avvalersi di collaborazioni e consulenze sia di personale della scuola sia di soggetti esterni alla scuola, in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative ed entro limiti di spesa individuati dalla Giunta provinciale.
4. In relazione all'esercizio dell'autonomia l'attività dei docenti può essere organizzata in gruppi di lavoro e in particolare in forme di coordinamento cui nella scuola elementare partecipano gli insegnanti dello stesso plesso o dello stesso ciclo e nella scuola secondaria gli insegnanti della stessa materia o di materie affini. Le forme di coordinamento e i gruppi di lavoro hanno compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa. Le modalità di costituzione di funzionamento e i compiti specifici sono definiti dal regolamento di istituto, nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali della scuola.

5. Gli istituti e scuole possono stipulare accordi e convenzioni:
- a) con altri istituti, scuole e consorzi di scuole, con i soggetti gestori di iniziative di formazione professionale nonché con le scuole dell'infanzia al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo in modo da assicurare la continuità dell'offerta, nonché per l'uso comune di laboratori, palestre e strutture;
  - b) con enti o istituzioni pubblici e privati o con associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità della scuola, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;
  - c) con gli enti locali per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi di spettanza degli enti stessi nonché per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole;
  - d) con scuole, enti culturali e territoriali per la partecipazione a progetti cofinanziati dall'Unione europea.
6. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel progetto di istituto.

## **Art. 6**

### **(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)**

1. L'autonomia di ricerca e sviluppo è volta a qualificare l'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e di informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, comunitario e sovranazionale.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
  - a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
  - b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
  - c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
  - d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
  - e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
  - f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
  - g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
  
3. Nella realizzazione delle attività previste dal presente articolo le istituzioni scolastiche tengono conto, in applicazione di criteri di efficienza ed efficacia delle iniziative, della programmazione e dell'attività svolta dall'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, si avvalgono preferibilmente dello stesso, nonché della collaborazione dell'Università statale degli studi di Trento e dei consorzi di cui fa parte al fine dell'organizzazione di corsi post secondari, dell'Istituto trentino di cultura nonché di altri soggetti pubblici e privati. Al fine della valutazione degli esiti delle attività programmate gli istituti e scuole possono altresì avvalersi del Comitato di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990.
  
4. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

**Art. 7**  
**(Reti di scuole)**

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e l'ottimizzazione delle attività ad esse connesse.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, anche con l'attivazione di centri di servizio comuni; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori comuni finalizzati tra l'altro a:
  - a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
  - b) la documentazione, secondo procedure definite a livello provinciale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
  - c) la formazione in servizio del personale scolastico;
  - d) l'orientamento scolastico e professionale;
  - e) la costituzione di servizi comuni a più istituzioni scolastiche in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse.
  
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

### **CAPO III**

#### **Curricolo nell'autonomia**

#### **Art. 8**

##### **(Curricoli)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di istruzione) e fermo restando per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie quanto stabilito dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo) e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), trovano applicazione nella Provincia autonoma di Trento i curricoli definiti dal Ministro della Pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 8,

comma 1 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Fino alla definizione dei nuovi curricula continuano ad applicarsi i programmi vigenti.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel Progetto d'istituto il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello provinciale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste a livello provinciale.
3. Nell'integrazione tra la quota provinciale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi, nel rispetto delle rispettive competenze, può essere adottato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

**Art. 9**  
**(Ampliamento dell'offerta formativa)**

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, ad integrazione e in coordinamento con eventuali iniziative promosse dai soggetti operanti sul territorio, in favore della popolazione giovanile e degli adulti nei limiti previsti dal comma 3.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con i centri di formazione professionale per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. Le iniziative in favore degli adulti vengono realizzate in coordinamento e ad integrazione delle attività di educazione permanente attuate da altri soggetti presenti sul territorio e devono rientrare negli obiettivi della programmazione fissati dalla Giunta provinciale. In particolare esse sono volte all'attivazione di corsi per il conseguimento del titolo di studio nonché alle esigenze di alfabetizzazione degli stranieri, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici; in tale sede si possono prevedere variazioni e riduzioni dei percorsi ordinari.

**Art. 10**  
**(Verifiche e modelli di certificazione)**

1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue arti-

colazioni, l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola nonché dell' idoneità dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dell' offerta.

Essa si realizza nelle forme dell' autovalutazione e della valutazione. La valutazione complessiva del sistema scolastico viene effettuata dal Comitato provinciale di valutazione ai sensi della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.

2. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio, in armonia con quanto previsto dai curricula definiti ai sensi dell' articolo 8, la Giunta provinciale fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche e si avvale del Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e dell' Iprase.
3. Le rilevazioni di cui al comma 2 sono finalizzate a sostenere le scuole per l' efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l' attivazione di iniziative provinciali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio.
4. Le scuole valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto di istituto, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico. I risultati dell' autovalutazione saranno posti a confronto con le rilevazioni di cui al comma 2.

Essi sono inviati al Comitato e alla Sovrintendenza scolastica provinciale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, per esplicitare la diversificazione dell' offerta formativa, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell' ambito dell' ampliamento dell' offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

**Art. 11**  
**(Iniziative finalizzate all'innovazione)**

1. Al fine dell'attivazione e del riconoscimento di progetti delle singole istituzioni scolastiche concernenti iniziative innovative degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8, nonché di progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. La Giunta provinciale definisce modalità e termini per l'applicazione del presente articolo.

**CAPO IV**  
**Disciplina transitoria**

**Art. 12**  
**(Sperimentazione dell'autonomia)**

1. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia nei limiti della deliberazione della Giunta provinciale di data 13 novembre 1998, n. 12669, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dalla Giunta stessa.
2. Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi curricula previsti dall'articolo 8 le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il li-

mite previsto dallo Stato per le scuole del restante territorio nazionale.

3. Nella scuola elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare le disposizioni di cui alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e per le scuole delle località ladine anche le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.
4. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti.

### **Art.13** **(Ricerca metodologica)**

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e assistenza scolastica garantisce la raccolta, lo scambio, la diffusione e la messa in rete di tali ricerche ed esperienze nonché l'accesso delle istituzioni scolastiche alla documentazione anche attraverso l'istituzione di banche dati accessibili.

**TITOLO II**  
**Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione**

**CAPO I**  
**Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni**

**Art. 14**  
**(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)**

1. Alle istituzioni scolastiche con personalità giuridica e dimensionate sono attribuite le funzioni già di competenza della Provincia di cui all'articolo 15 o di altre specifiche disposizioni di legge o di regolamento, alla Giunta provinciale, alle strutture provinciali ed equiparate nonché agli enti funzionali provinciali competenti in materia di istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
  
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.  
Fino all'adozione di una diversa disciplina provinciale le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni a norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249.
  
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dalla disciplina provinciale sul bilancio e la contabilità nonché sull'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni e in particolare dal

vigente regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche della Provincia di Trento. Restano fermi i principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili, preferibilmente attraverso forme di coordinamento, tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi, ovvero per le scuole dimensionate e gli istituti comprensivi, favorendo la riorganizzazione più funzionale delle attività anche dal punto di vista didattico. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.
6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.  
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

### **Art. 15** **(Competenze escluse)**

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione,

ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
  - b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;
  - c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
  - d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
  - e) gestione della carriera del personale insegnante e non docente e del relativo trattamento economico;
  - f) riscontri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come sostituito dall'articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
  - g) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

## **Art. 16** **(Coordinamento delle competenze)**

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Al dirigente scolastico si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 nonché dalla ulteriore vigente normativa provinciale; egli esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il funzionario responsabile dei servizi di segreteria garantisce, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il buon andamento e il corretto espletamento delle attività direttamente affidate e il raggiungimento degli obiettivi.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

### **TITOLO III** **Disposizioni finali**

#### **CAPO I** **Riferimenti normativi**

##### **Art. 17** **(Disciplina applicabile)**

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento restano ferme le vigenti disposizioni di legge e di regolamento provinciali; per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni della legislazione statale non abrogate dai regolamenti emanati con Decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n. 275.

# **Dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

**Regolamento concernente norme  
per il dimensionamento  
Ottimale delle istituzioni scolastiche  
in provincia di Trento.**

*Delibera Giunta Provinciale n. 6926 del 14-10-1999*



# Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

**Delibera n. 6926 del 14-10-1999**  
**proposta dall'Assessore Claudio Molinari**

*Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale  
delle Istituzioni Scolastiche in Provincia di Trento*

*Il Relatore comunica,*

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 433, disciplina le relative competenze in materia di ordinamento scolastico per la provincia di Trento. La Provincia autonoma di Trento può pertanto esercitare sul proprio territorio le competenze statutarie di carattere secondario in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica professionale ed artistica) proprie dello Stato sul resto del territorio nazionale. Lo Stato, con l'articolo 21 legge 15 marzo 1997, n. 59, introduce il principio dell'attribuzione a tutte le istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo; con successivi regolamenti, emanati con Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e 8 marzo 1999, n. 275, sono state fissate le regole sul "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" e sulla "Autonomia delle istituzioni scolastiche". La Provincia di Trento, con l'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, modificativo della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, ha recepito quanto disciplinato a livello nazionale circa il conferimento della personalità giuridica e dell'autonomia scolastica, prevedendo l'emanazione di appositi regolamenti attuativi. Con l'approvazione dei presenti regolamenti si da quindi avvio a un graduale processo di riforma dell'intero sistema scolastico provinciale. In particolare, il citato articolo 83 della legge provinciale n. 10/98, modificativo della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, stabilisce ai fini della

successiva fase regolamentare i seguenti principi:

- l'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel generale processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo;
- restano fermi i livelli unitari statali e provinciali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico;
- la personalità giuridica propria degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte è progressivamente estesa ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
- a tutte le scuole dotate di personalità giuridica viene attribuita piena autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo;
- la Provincia coordina l'attuazione della programmazione degli istituti e delle scuole con quella della scuola materna e della formazione professionale, tenuto conto dell'offerta formativa e degli ordinamenti didattici stessi.

La norma di legge anzidetta fornisce alcune ulteriori puntualizzazioni:

- per l'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia vanno previsti parametri dimensionali che “tengano conto pure delle peculiarità ambientali e sociali locali, con riferimento alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche, e dei requisiti ottimali per l'attribuzione graduale della personalità giuridica e della piena autonomia alle istituzioni scolastiche”;
- per l'attribuzione della piena autonomia la Provincia individua obiettivi e standard provinciali, comuni a tutto il sistema scolastico, avuto riguardo a quelli definiti dallo Stato per il restante territorio nazionale.

I sopracitati principi consentono di delineare il quadro di riferimento circa il contenuto del regolamento sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche allegato alla presente deliberazione.

Detto regolamento prefigura, con l'individuazione di parametri e criteri di dimensionamento volti alla definizione del quadro provinciale dell'offerta scolastica, degli effetti significativi sulla attuale organizzazione delle scuole; infatti la previsione di istituzioni scolastiche autonome con

un numero di alunni compreso tra 400 e 900 unità, fatte salve le previste deroghe, determinerà una riduzione del numero di presidenze scolastiche attraverso i provvedimenti di unificazione fra le istituzioni scolastiche esistenti.

Di seguito si illustrano il contenuto degli articoli del suddetto regolamento.

**L'articolo 1** chiarisce le finalità che sottendono al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; l'intendimento è quello del conferimento della personalità giuridica e dell'autonomia in condizioni organizzative e didattiche tali da consentire il migliore esercizio del diritto all'istruzione. Tali finalità si estrinsecano, in particolare, nel fornire una offerta scolastica formativa articolata sul territorio, in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale. Le istituzioni scolastiche autonome potranno avviare un rapporto collaborativo con la realtà sociale, economica e lavorativa, in cui sia possibile un utilizzo ottimale ed una integrazione delle diverse risorse formative. È possibile quindi prefigurare delle strategie unitarie di programmazione territoriale diffuse e autonome dell'offerta scolastica che privilegino il rapporto scuola-territorio promuovendo un sistema formativo coordinato, in previsione anche del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali e delle istituzioni scolastiche consentirà inoltre di garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle scuole e della Provincia in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili.

**L'articolo 2** individua gli ambiti territoriali e i parametri quali strumenti di programmazione dell'offerta scolastica del territorio. Per ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo bacino di utenza in grado di sostenere efficacemente una o più istituzioni scolastiche autonome.

Per ogni ordine e grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto di specifici criteri I parametri relativi al numero di alunni per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, compresi di norma tra le 400 e 900 unità sono stabiliti in rapporto alle condizioni territoriali, culturali, sociali ed economiche. Al fine, peraltro, di tutelare le zone con presenza di minoranze etnico linguistiche o

caratterizzate da particolare isolamento territoriale contraddistinte da insediamenti abitativi unitariamente ricompresi in specifici altipiani, sono previste deroghe ai parametri minimi; ulteriori deroghe ai parametri massimi possono essere definite in presenza di aree di alta densità demografica. Vengono inoltre date disposizioni di ordine generale circa le modalità di unificazione fra diverse sedi scolastiche che saranno effettuati nell'ambito del quadro dell'offerta scolastica, in relazione anche alle differenti tipologie del territorio.

In particolare il comma 5 prevede possibili aggregazioni in senso orizzontale tra scuole dello stesso ordine e grado ovvero, di norma, la realizzazione di istituti comprensivi di scuola elementare e media in presenza di un bacino di utenza unitario. La Provincia favorisce altresì, in territori coincidenti con un'intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica.

**L'articolo 3** definisce il contenuto del quadro dell'offerta scolastica integrando il relativo articolo di legge specificando le modalità di consultazione del Consiglio scolastico provinciale e degli altri soggetti interessati.

**L'articolo 4** specifica le modalità di attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive con atto del Dirigente del Servizio Istruzione e Assistenza scolastica; ciò in ottemperanza a quanto stabilito con normativa provinciale e da ultimo con il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. registrato alla Corte dei Conti il 1 giugno 1999 Reg. 1, Fgl. 5 che ripartisce le competenze fra Giunta provinciale e dirigenti.

**L'articolo 5** definisce le funzioni dell'osservatorio della rete scolastica avente per scopo quello di favorire l'aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica attraverso l'analisi di ipotesi e modelli di pianificazione e una verifica delle condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di pianificazione della rete scolastica con gli altri strumenti di programmazione generale della Provincia.

**L'articolo 6**, infine, reca un ulteriore strumento di programmazione attraverso la prevista individuazione di idonei parametri per la determinazione dell'organico del personale scolastico in un'ottica di organico funzionale di circolo e di istituto; in relazione alle modalità organizzative derivanti dalla definizione di detto organico è possibile da parte dei dirigenti scolastici, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuire ai singoli docenti le funzioni da svolgere. A tale riguardo si specifica che la natura della disposizione è di carattere organizzativo e si applica nel pieno rispetto della funzione docente tutelata per legge e per contratto.

*Tutto ciò premesso,*

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita la relazione;
- visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, così come sostituito dall'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- vista la legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n. 3;
- visto il testo unico della legge in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;
- visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 concernente "Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche";
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1989, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- visto il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 20 settembre 1999;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

### **d e l i b e r a**

1. di approvare il Regolamento concernente “Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento” nel testo allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa.
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. del presente provvedimento sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, previa registrazione della Corte dei Conti.

# **REGOLAMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO.**

## **Art . 1 Finalità**

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è presupposto per l'attribuzione a tutte le scuole della personalità giuridica e della piena autonomia, volte alla realizzazione di condizioni organizzative e didattiche di stabilità, di efficacia e di efficienza al fine di agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione e lo sviluppo culturale della comunità.
2. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali per i circoli didattici e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado è perseguito sulla base di parametri dimensionali e requisiti ottimali finalizzati in particolare:
  - a) consentire un efficace esercizio dell'autonomia attraverso la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarità;
  - b) ad offrire una pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale e di agevolare l'esercizio del diritto allo studio, tenendo conto delle esigenze sociali, ambientali, culturali e delle minoranze linguistiche locali;
  - c) a permettere l'impostazione di una programmazione territoriale diffusa ed autonoma dell'offerta scolastica che privilegi il rapporto scuola/territorio;
  - d) a favorire il rapporto tra istituzioni scolastiche autonome, scuole materne, enti e centri di formazione professionale, università ed altre agenzie formative, comprese quelle private, con l'obiettivo dell'utilizzo ottimale e dell'integrazione delle diverse risorse formative;
  - e) ad assicurare alle istituzioni scolastiche autonome la necessaria ca-

- pacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali ed associazioni operanti nel territorio; ciò al fine di un più efficace rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche, comprese quelle non statali, e territorio, affinché, nel rispetto della reciproca autonomia, si possano elaborare strategie unitarie di sviluppo anche in un più ampio contesto di patti territoriali fra vari soggetti pubblici e privati;
- f) a promuovere un sistema formativo coordinato, in previsione anche del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico;
  - g) a conseguire obiettivi didattico pedagogici integrati mediante l'inserimento dei giovani in una comunità idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione ed attraverso la concreta realizzazione, anche sotto il profilo organizzativo, dei principi di efficacia, efficienza e di sussidiarietà;
  - h) a garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle istituzioni scolastiche e della Provincia in rapporto alle effettive necessità ed alle complessive risorse disponibili.

## **Art . 2**

### **Ambiti territoriali e parametri**

1. La piena autonomia e la personalità giuridica è riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma del comma 6 del presente articolo, degli ambiti territoriali di ampiezza differenziata a secondo del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico amministrativa.
2. Per ambito territoriale si intende un'area nella quale sono localizzate strutture o servizi scolastici e relativo bacino di utenza, in grado di sostenere efficacemente una o più istituzioni scolastiche autonome.

Per ogni ordine e grado di scuola sono individuati ambiti territoriali differenziati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) per la scuola primaria e secondaria di primo grado l'ambito territoriale è costituito normalmente da un territorio coincidente con un'area comunale, sovracomunale o subcomunale in relazione al numero delle scuole esistenti;
  - b) per gli istituti secondari di secondo grado le zone sono normalmente di dimensione comprensoriale o di valle ed estese fino ad un unico ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali va altresì tenuto conto della eventuale collaborazione degli enti locali interessati a gestire efficacemente i servizi scolastici di competenza.
3. Ai fini del conseguimento della piena autonomia e della personalità giuridica le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono definite secondo i seguenti parametri dimensionali e requisiti:
- a) per l'acquisizione o mantenimento della personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile, compreso fra le 400 e le 900 unità;
  - b) per ogni istituzione scolastica la dimensione ottimale è definita tenendo in considerazione le caratteristiche dei relativi ambiti territoriali e in relazione alla complessità della gestione ed organizzazione didattica, con riguardo anche alla pluralità di ordini e gradi di scuole esistenti nella medesima istituzione.
4. Possibili deroghe ai parametri minimi predefiniti possono essere operate in presenza di minoranze etnico linguistiche o di particolari condizioni di isolamento territoriale nonché in presenza di altipiani sede di integrate comunità sociali; deroghe ai parametri massimi possono avvenire in aree ad alta densità demografica ed elevata frequenza scolastica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
5. Il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche si realizza, di norma, attraverso interventi di unificazione fra diverse sedi scolasti-

che; sono possibili unificazioni in senso orizzontale fra scuole dello stesso ordine e grado o in senso verticale con la costituzione di istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio. Nelle aree ove sia individuabile un bacino di utenza unitario fra scuola elementare e media vengono di norma costituiti istituti comprensivi di scuola elementare e media; in zone particolarmente isolate o con presenza di minoranze linguistiche possono essere costituiti istituti comprensivi di ogni ordine e grado. La Provincia favorisce altresì, in territori coincidenti con un'intera valle o comprensorio, la costituzione di istituti secondari di secondo grado comprensivi di diversi ordini, tipologie ed indirizzi di scuola anche allo scopo di meglio coordinare l'offerta scolastica.

6. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica definisce gli ambiti territoriali di cui al presente articolo, le specifiche modalità applicative rispettive ai parametri dimensionali e le relative deroghe.

### **Art . 3**

#### **Quadro provinciale dell'offerta scolastica**

1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica è adottato dalla Giunta provinciale per una migliore distribuzione ed organizzazione territoriale delle istituzioni scolastiche ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.
2. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina gli ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica quali l'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio in relazione alle effettive necessità didattiche ed organizzative ed alla consistenza numerica delle scuole interessate.
3. Per l'adozione del quadro provinciale dell'offerta scolastica la Provincia provvede previa consultazione del Consiglio scolastico provinciale e, attraverso una conferenza provinciale o più conferenze territoriali

individuare con provvedimento della Giunta provinciale, invitando un rappresentante per ogni comune, comprensorio e istituzioni scolastiche interessati.

#### **Art. 4**

##### **Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia**

1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina modalità per la verifica del raggiungimento del dimensionamento ottimale e per la decorrenza dell'attribuzione della personalità giuridica e piena autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Il Dirigente del Servizio Istruzione e assistenza scolastica della Provincia adotta, in attuazione del quadro provinciale dell'offerta scolastica, i provvedimenti conseguenti, compresi quelli del riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

#### **Art. 5**

##### **Osservatorio della rete scolastica**

1. La Giunta provinciale cura il coordinamento integrato degli interventi di programmazione della intera rete scolastica, comprensiva delle scuole materne e della formazione professionale, in vista anche del complessivo riordino dei cicli scolastici anche in raccordo con gli ambiti finalizzati al finanziamento di opere di edilizia scolastica che saranno eventualmente individuati. Per una più efficace programmazione degli interventi del quadro provinciale dell'offerta scolastica è istituito dalla Giunta provinciale un osservatorio della rete scolastica per le scuole autonome e con personalità giuridica, avente i seguenti compiti:
  - a) proporre ipotesi e modelli di pianificazione della rete scolastica provinciale per migliorare la distribuzione della popolazione scolastica sul territorio e per favorire un più efficace impegno alle risorse umane, strumentali ed organizzative delle istituzioni scolastiche;
  - b) aggiornare ed elaborare i dati a supporto della programmazione del-

- l'offerta scolastica e predisporre i relativi atti di pianificazione;
- c) analizzare le condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di pianificazione dell'intera rete scolastica con gli altri strumenti di programmazione generale della Provincia, tenuto conto anche di quelli degli enti locali interessati, nell'ambito di una compiuta realizzazione dei patti territoriali.

## **Art. 6**

### **Organici personale scolastico**

1. In relazione alla programmazione della retescolastica, la Giunta provinciale, ai sensi delle leggi provinciali 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n.
- 2, individua i criteri per la determinazione degli organici del personale scolastico, finalizzati alla definizione dell'organico funzionale di circolo o di istituto che sia a supporto della completa realizzazione dell'autonomia scolastica.
3. In conseguenza della determinazione e attribuzione dell'organico di circolo e di istituto i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organici collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

# **Obbligo Formativo**

**Regolamento di attuazione  
dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  
concernente l'obbligo di frequenza  
di attività formative  
fino al diciottesimo anno di età.**

*Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257  
(in GU 15 settembre 2000, n. 216)*



# Obbligo Formativo

**Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257  
(in GU 15 settembre 2000, n. 216)**

***Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999,  
n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative  
fino al diciottesimo anno di età***

## ***IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA***

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;
- Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
- Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000.

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emanata il seguente regolamento.

**Art. 1.**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
  - a) nel sistema di istruzione scolastica;
  - b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
  - c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

6. Ai fini del presente regolamento per “istituzioni scolastiche” si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute.
- Essi sono sede dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema dell’istruzione.

## **Art. 2.**

### **Attuazione progressiva**

1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
  - a) nell’anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l’obbligo di istruzione;
  - b) nell’anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
  - c) a partire dall’anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell’anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l’impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

## **Art. 3.**

### **Adempimenti delle istituzioni scolastiche**

1. L’amministrazione scolastica periferica, d’intesa con la regione, promuove con le province l’organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell’anno suc-

cessivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionanti, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione

e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

#### **Art. 4**

##### **Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative**

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.
2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.

#### **Art. 5.**

##### **Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato**

1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.

## **Art. 6.**

### **Passaggio tra i sistemi**

1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il pos-

sesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere.

Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. è fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

#### **Art. 7.**

#### **Percorsi integrati**

1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:

- a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
- b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.

### **Art. 8.**

#### **Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi**

1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo

raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.

## **Art. 9.**

### **Modalità di finanziamento**

1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2000

### **CIAMPI**

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Mauro, Ministro della pubblica istruzione

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000

Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 16

## NOTE

### **Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### **Note al preambolo:**

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17 (Regolamenti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
  - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
  - e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della mate-

ria e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

- 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:  
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

**Note all'art. 1:**

- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

**"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).**

- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
  - a) nel sistema di istruzione scolastica;
  - b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
  - c) nell'esercizio dell'apprendistato.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
  - a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
  - b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione,

formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

**"Art. 17 (Riordino della formazione professionale).**

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati".

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

"Art. 1. - 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione, e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie".

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:  
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

### **Nota all'art. 3:**

- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono relative iniziative di orientamento".Nota all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196:

### **"Art. 16 (Apprendistato).**

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, preveden-

do un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.  
Il secondo comma del predetto art. 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999".

**Note all'art. 6:**

- Si riporta il testo dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale".

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate".

**Note all'art. 7:**

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 (Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione):

**"Art. 6 (Interazione fra istruzione e formazione professionale).**

1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta.

Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati

ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curriculum del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'art. 9".

- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

"Art. 138. - Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;"

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 8. - 5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali".

"Art. 9. - 2. I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali".

#### **Note all'art. 8:**

- Per il testo dell'art. 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; vedasi nelle note all'art. 1:

"2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o d'una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, pro-

fessionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro".

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323:

**"Art. 9 (Certificazione).**

1. La certificazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curriculum ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali".

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

**"Art. 11 (Sistema informativo lavoro).**

1. Il Sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla media-

zione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il Sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono

disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari".

**Note all'art. 9:**

- Per il testo dell'art. 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 68, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, lettera b) e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.



# **Protocollo d'intesa MIUR - PAT**

**Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
e Provincia Autonoma di Trento.**

*Roma, 12 giugno 2002*



# Protocollo d'intesa

## MIUR- PAT

**Protocollo d'intesa fra il Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di Trento**

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

\*\*\*\*\*

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
(di seguito denominato Ministero)  
e La Provincia Autonoma di Trento

**Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente “Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione “ che stabilisce che “il Trentino Alto Adige dispone di forme e condizioni particolari di autonomia;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento” che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione sono esercitate dalla Provincia di Trento nell’ambito della propria competenza concorrente;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale” che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia sono esercitate dalla Provincia di Trento nell’ambito della propria competenza esclusiva;

**Vista** la legge n. 59 del 1997 che all’articolo 21 disciplina l’autonomia delle istituzioni scolastiche e al comma 20 del medesimo articolo fa salve le competenze della Provincia di Trento;

**Vista** la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente “Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio” modificata con gli articoli 83 e 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. relativo al “Regolamento concernente norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’articolo 11 del predetto regolamento che disciplina “Iniziative finalizzate all’innovazione” comprendenti la possibilità di attivare progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e di orientamento, definendone durata e obiettivi;

**Preso atto** che al fine dell’attivazione delle sopradette iniziative la Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri e promuove l’intesa, attraverso apposita conferenza di servizi con il Ministero dell’Istruzione, prevista dall’articolo 9 del DPR n. 405 del 1988 e successive modifiche al fine dell’attuazione delle innovazioni;

**Premesso** che a livello statale non è stata ancora data attuazione alla corrispondente previsione normativa dell’articolo 11 e fermo restando che la disciplina di riferimento rimane quella vigente, alla luce delle proposte contenute nel disegno di legge 1306/2002 sulla ridefinizione delle norme generali sull’istruzione, è possibile ipotizzare fin da ora alcuni interventi di innovazione in relazione a obiettivi e standard, programmi, orari, integrazione tra sistemi formativi;

**Vista** la legge 10 dicembre 1997, n. 425 concernente “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n.59/97;

**Considerata** la validità nella provincia di Trento del primo anno della formazione di base dall’anno 1999/2000 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dall’articolo 1, comma 11 della legge n. 9 del 1999 e disciplinato dall’articolo 48 della legge provinciale n. 3 del

2001, nonché le possibilità di integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale attraverso la normativa di attuazione;

**Visti** i protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Giunta provinciale in data 19 ottobre 1995 e in data 28 novembre 1996, che consentono il passaggio degli allievi che hanno frequentato il biennio della formazione professionale nei macrosettori industria e artigianato e terziario al terzo anno dell'istruzione tecnica industriale e commerciale, prevedendo tra l'altro un successivo e più ampio coinvolgimento dell'istruzione professionale;

**Visto** altresì l'articolo 68 concernente "Obbligo di frequenza di attività formative" di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 il quale all'articolo 6, comma 4 prevede la possibilità di promuovere e stipulare apposite intese tra Stato, Regioni e Province autonome per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi;

**Vista** la richiesta con la quale la Provincia autonoma di Trento ha promosso un confronto con il Ministero dell'Istruzione;

### *Convengono quanto segue*

#### **Art. 1**

1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa di riforma degli ordinamenti scolastici e dei curricoli di istruzione, e nel rispetto della legislazione vigente in provincia di Trento, si consente l'attivazione nella scuola elementare e media della citata Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle iniziative finalizzate all'innovazione, e a partire dall'anno scolastico 2002/2003, di percorsi di studio con un'articolazione e durata volta a favorire i processi di continuità e di orientamento come di seguito specificati nell'allegato A) al presente protocollo che ne costituisce parte integrante.
2. Viene altresì consentita la riorganizzazione dei percorsi della scuola secondaria superiore, con l'individuazione e il riconoscimento di crediti formativi e percorsi integrati con la formazione professionale e il lavoro, il consolidamento dei passaggi tra sistemi dell'istruzione se-

condaria di secondo grado e della formazione professionale e il rafforzamento nell'ultimo anno delle discipline di indirizzo, secondo quanto stabilito nell'allegato A).

## **Art. 2**

1. Secondo quanto stabilito nell'allegato A), in forme analoghe a quelle già sperimentate con i protocolli citati in premessa, può essere prevista la prosecuzione, a partire dagli allievi iscritti al 3° anno nell'anno scolastico 2002/03 e qualificatisi a conclusione del percorso triennale di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, la frequenza del 4° e 5° anno degli istituti professionali in corsi post-qualifica di indirizzo analogo o coerente con quello acquisito con l'attestato di qualifica provinciale.
2. Fino all'approvazione del riordino del sistema di istruzione e formazione, si prevede l'attivazione, in via sperimentale, anche in assenza del relativo indirizzo completo di istruzione professionale, del quarto e quinto anno di corsi post-qualifica di istruzione professionale in integrazione con la formazione professionale, al fine di consentire agli studenti provenienti dalla formazione professionale il completamento del percorso scolastico nell'ambito dell'istruzione.

## **Art. 3**

1. La Giunta provinciale provvede direttamente a disciplinare le caratteristiche della 3<sup>a</sup> prova scritta dell'esame di Stato, secondo quanto stabilito dal citato allegato A), ferma restando la validità dei titoli di studio e la pluridisciplinarietà della prova stessa in ottemperanza all'articolo 8 del DPR n. 405 del 1988 e all'articolo 3, comma 2 della legge n. 425 del 1997; in particolare la prova sarà volta all'accertamento degli apprendimenti in coerenza con quanto previsto dalla normativa provinciale sull'insegnamento di nuove discipline e dai percorsi innovativi di cui al presente protocollo.

#### **Art. 4**

1. Viene costituito un gruppo di lavoro al fine dell'individuazione congiunta dei contenuti essenziali dei percorsi di innovazione, del sostegno alle istituzioni scolastiche che aderiscono al presente progetto, di tutoraggio delle istituzioni stesse, per la verifica dei risultati e per l'applicazione degli altri istituti previsti dal presente protocollo; il gruppo di lavoro è composto da quattro rappresentanti del Ministero e da quattro rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, esperti nelle materie rientranti negli ambiti di innovazione di cui al presente protocollo.
2. Lo stesso gruppo di lavoro procederà a verifiche congiunte e progressive, anche in itinere, degli esiti derivanti dall'applicazione delle innovazioni previste dal presente protocollo e comunque al termine dell'anno scolastico 2002/2003 provvederà alla redazione di una relazione illustrativa da sottoporre al Ministero e alla Provincia autonoma di Trento.

#### **Art. 5**

1. Il presente protocollo costituisce intesa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale, e può essere modificato e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.

Roma,  
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
(Letizia Moratti)

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
(Lorenzo Dellai)

## **Allegato A)**

### **PROPOSTA DI SVILUPPO DEL MODELLO DI ISTRUZIONE TRENINO**

*Progetto per l'introduzione in via sperimentale di modelli innovativi  
di organizzazione e di ricerca curriculare nella scuola  
della provincia di Trento*

#### ***Premessa***

La scuola trentina è stata ridisegnata con la nuova rete delle istituzioni scolastiche a garanzia di un forte legame con il territorio.

In quest'ottica, va collocata la scelta generalizzata dell'istituto comprensivo di scuola elementare e di scuola media e, in due casi, di istituto comprensivo comprendente anche la scuola secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo scolastico, introdotto dalla legge n.9 del 1999, e disciplinato anche dall'articolo 48 della legge provinciale 3 del 2001, in provincia di Trento è assolto anche con la frequenza dei corsi di qualifica presso i centri di formazione professionale. Questa scelta ha aumentato di fatto la differenziazione dell'offerta formativa a garanzia di una lotta più efficace alla dispersione scolastica.

La legge provinciale n.11 del 1997 ha introdotto, a livello di ordinamento, lo studio del tedesco nella scuola elementare e lo studio di una seconda lingua straniera, di norma l'inglese, nella scuola media.

Le scuole hanno avuto fin dall'a.s. 2000/01 le condizioni per dare applicazione effettiva all'autonomia didattica e organizzativa con risorse e strumenti adeguati: organico funzionale, finanziamento spese di funzionamento e di investimento, fondo di istituto e fondo per la qualità della scuola, nuovo regolamento della gestione del bilancio. Meno esercitata è stata l'autonomia di ricerca, sperimentazione e di sviluppo lasciata per ora ad iniziative spontanee e poco coordinate.

L'ultimo rapporto del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo "Oltre la qualità diffusa" delinea un quadro positivo del livello di formazione erogata che però non può essere ritenuto sufficiente perché vi sono ancora margini abbondanti di crescita e di svilup-

po. L'impegno è di aumentare la qualità del servizio e i livelli di scolarizzazione fin qui raggiunti.

Serve pensare ad un miglioramento costante per differenziare ulteriormente i percorsi formativi in funzione di un aumentato numero di studenti capaci di raggiungere il diploma e la laurea.

È indispensabile anche realizzare un collegamento più efficiente con la formazione professionale, attraverso la valorizzazione dell'impianto triennale, adottato dalla Provincia per quanto riguarda la formazione di base già a partire dal 1993 e il riconoscimento della valenza dei percorsi della formazione professionale nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Serve motivare e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e degli operatori della scuola perché dalla loro convinzione e dal loro impegno dipende l'evoluzione della figura docente e un modo cooperativo di operare nelle realtà scolastiche.

L'ampliamento degli spazi di innovazione previsti dal regolamento provinciale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è una strategia atta a creare un clima positivo per la qualificazione dell'azione dei singoli operatori e per elevare la qualità dell'offerta formativa a garanzia di un successo scolastico diffuso.

## **Obiettivi e ruoli**

Il sistema scolastico del Trentino può essere rivitalizzato da un chiaro disegno, a carattere sperimentale, di introduzione di nuovi modelli organizzativi e da una coordinata ricerca curriculare con l'obiettivo di:

- Qualificare l'offerta formativa di tutti i segmenti del sistema di istruzione e di formazione per garantire il successo formativo di tutti i ragazzi per almeno 12 anni.
- Realizzare la graduale integrazione del sistema scolastico trentino rafforzando l'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo di tutte le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie, il loro legame con il territorio per dare pienezza al diritto all'apprendimento dello studente, al diritto all'insegnamento del docente e al diritto all'educazione della famiglia.
- Attuare gradualmente la riforma del sistema scolastico trentino con

l'attuazione, in via sperimentale, di modelli organizzativi e di ricerca curricolare innovativi, nel quadro di riferimento delle innovazioni nazionali, finalizzata a rinnovare l'organizzazione scolastica e i piani di studio in funzione delle nuove esigenze formative.

- Valorizzare il personale docente con una adeguata professionalizzazione.
- Procedere ad un sempre maggiore coinvolgimento della formazione professionale e del mondo della produzione e del lavoro nei percorsi di istruzione, rafforzando l'integrazione, implementando le "passerelle" per il passaggio tra istituti di istruzione e centri della formazione professionale, promuovendo la sistematica adozione congiunta del libretto formativo.

La definizione del progetto generale delle iniziative finalizzato all'innovazione e alla ricerca è di pertinenza dell'intero sistema scolastico nella distinzione dei ruoli e delle competenze.

Gli indirizzi generali per la realizzazione di tali obiettivi sono definiti dalla Giunta provinciale sulla base degli obiettivi di sviluppo del sistema. La Giunta provinciale attiverà anche gruppi di lavoro distinti per il 1° ciclo e per il 2° ciclo con il compito di individuare linee operative in materia curriculare, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche.

All'autonomia delle singole istituzioni scolastiche è affidata l'ideazione, la definizione e l'attuazione di singoli progetti di innovazione e di ricerca tesi alla realizzazione degli obiettivi di sistema nel rispetto degli indirizzi generali e degli standard curricolari. L'assistenza e la consulenza tecnica alle Istituzioni scolastiche sono assicurate dall'IPRASE e dall'Università degli studi di Trento. Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo assumerà il compito di valutare gli esiti delle singole innovazioni e della loro ricaduta sull'intero sistema.

### **Contenuti delle iniziative finalizzate all'innovazione**

A partire dall'a.s. 2002/03 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento sono attivati progetti di innovazione degli ordinamenti degli studi, della loro articolazione e durata, dell'integrazione dei sistemi formativi e dei processi (di continuità e orientamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.13-12/Leg. del

1999), secondo le linee generali individuate nel protocollo e nei seguenti paragrafi. Nel dettaglio le istituzioni scolastiche possono avviare, in via sperimentale, progetti e iniziative innovative e di ricerca sui seguenti aspetti degli ordinamenti, nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla Giunta Provinciale.

### ***1. Primo ciclo***

- a. Organizzazione e articolazione del primo ciclo (scuola elementare e scuola secondaria di primo grado con un primo anno di accoglienza, tre successive biennali ed un ultimo anno di orientamento), caratterizzato da un'organizzazione che favorisca un approccio progressivo e graduale al sapere disciplinare, al fine di realizzare la continuità educativa e didattica all'interno di un curriculum unitario e verticale dell'istituto comprensivo.
- b. Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell'istituto sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo-scuola compreso da un minimo di 24/25 ad un massimo di 36 ore, di cui:
  - la parte obbligatoria contenuta nelle 24/26 ore;
  - la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all'approfondimento fino ad un massimo di 35/36 ore settimanali.
- c. Attuazione dei nuovi piani di studio a partire dai primi anni del primo ciclo di istruzione.
- d. Valutazione del percorso di scuola elementare a conclusione del quinto anno in luogo dell'esame di licenza, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

### ***2. Secondo ciclo***

Il secondo ciclo si articola nel sistema dei licei e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

#### ***2.1 Sistema dei Licei***

- a. Istituzione del liceo tecnologico, economico e artistico da sperimentare come evoluzione degli attuali istituti tecnici commerciali, per geome-

- tri, industriale e istituto d'arte in coerenza con gli indirizzi dell'U.E.
- b. Organizzazione e articolazione dei licei in due bienni e in un quinto anno di completamento del percorso formativo, con il rafforzamento delle discipline di indirizzo anche in funzione di un passaggio all'Università e alla Formazione tecnica superiore.
  - c. Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell'istituto sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo scuola che include:
    - la parte obbligatoria contenuta nelle 25-26 ore (con insegnamento delle materie del curriculum obbligatorio anche raggruppate per aree (area umanistico-linguistica, area logico-matematica, area tecnologica));
    - la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività opzionali per un monte annuo di 150/200 ore;
    - introduzione di materie opzionali scelte dagli studenti, anche all'interno di percorsi "integrati" tra istruzione liceale e percorsi professionalizzanti;
    - definizione del curriculum del quinto anno (del tutto autonomo dai quattro precedenti), con raccordi istituzionali con i livelli superiori dell'istruzione.

## ***2.2 Sistema dell'istruzione e della formazione professionale.***

- a. Organizzazione dell'istruzione tecnica e professionale con un'articolazione interna che consente il passaggio da un indirizzo all'altro tramite la certificazione dei crediti.
- b. Integrazione tra l'istruzione, la formazione professionale e il lavoro mediante lo strumento delle "passerelle" attuato in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n.6925 del 1999 sul riconoscimento dei crediti acquisiti nei diversi contesti formativi (dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro).
- c. Passaggio al quarto anno dell'istruzione per gli allievi della formazione professionale che risultano qualificati e hanno superato il colloquio volto ad effettuare un bilancio dei livelli di apprendimento già documentati nella cartella personale (portfolio) creata per ciascun allievo, secondo la metodologia di valutazione adottata nel percorso della formazione professionale, nonché volto alla rilevazione di un giudizio di

orientamento che valuti positivamente la possibile scelta di passaggio dell'alunno.

- d. Individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio con il coinvolgimento sia dei docenti dell'istituto di istruzione sia dei docenti del centro di formazione professionale.

### **3. *Alternanza Scuola - Lavoro.***

Va progettata, anche tenendo conto di ipotesi approfondite dal Ministero dell'istruzione e attraverso la partecipazione a iniziative attivate dallo stesso, coinvolgendo il settore imprenditoriale, comprese aziende dell'U.E., per dare concreto sbocco ai progetti che si articoleranno tenendo presenti i seguenti aspetti:

- individuare il modello curricolare (studio -lavoro);
- preparare gli insegnanti in modo che siano in grado di “fare lezione”, secondo modelli di collaborazione con la specificità dell'ambiente impresa e offrendo agli alunni gli strumenti per affrontare l'esperienza lavorativa (anche all'estero), con il supporto di tutor;
- definire il sistema dei crediti;
- avviare la sperimentazione in settori che possano dare garanzia di successo;
- preparare una adeguata campagna di comunicazione presso i destinatari (ragazzi, famiglie, scuole).

### **4. *Modalità di attuazione dell'esame di Stato finale del secondo ciclo di studi secondario***

Nelle scuole che aderiscono al progetto di innovazione di cui all'allegato al presente protocollo la terza prova scritta viene predisposta, somministrata e corretta secondo criteri e modalità operative individuate a cura del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, avvalendosi dell'INVALSI, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

Le prove scritte sono valutate internamente all'istituzione scolastica, la terza prova è predisposta e corretta dalla commissione sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione.

Lo stesso modello, con opportuni adattamenti, deve valere anche per

l'esame di Stato finale del primo ciclo, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

### **Tempi e modalità della sperimentazione.**

Raggiunta l'intesa con il Ministero dell'istruzione, la Provincia adotta gli indirizzi per l'avvio della sperimentazione, individuando gli aspetti innovativi da sperimentare obbligatoriamente a livello provinciale e lasciando all'autonomia delle singole scuole il compito di definire i progetti e le iniziative sugli aspetti attuativi organizzativi e didattici con il supporto dell'IPRASE. Contemporaneamente, sono attivati i gruppi di lavoro per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria di secondo grado che hanno il compito di predisporre entro la fine dell'anno scolastico 2002/2003 gli indirizzi curriculari da sperimentare *in itinere* e da adottare a regime, previa verifica degli esiti, con le modalità previste dalla vigente normativa. Si procede, quindi, all'informazione degli operatori scolastici, dei genitori e in generale di tutti i soggetti operanti sul territorio nel settore scolastico.

Le iniziative finalizzate all'innovazione di cui al presente protocollo vengono avviate dal 1° settembre 2002.

# **Indirizzi Intesa MIUR-PAT**

**Indirizzi alle istituzioni scolastiche del Trentino  
per l'attuazione del progetto di sperimentazione.**

*Roma, 16 ottobre 2002*



# Indirizzi Intesa MIUR-PAT

**Indirizzi alle istituzioni scolastiche del Trentino  
per l'attuazione del progetto di sperimentazione  
(art. 4, comma 1 del Protocollo d'intesa)**

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Provincia Autonoma di Trento  
Gruppo di lavoro Ministero dell'Istruzione, dell'Università  
e della Ricerca e Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione  
del protocollo di intesa 12 giugno 2002  
Documento definito congiuntamente - Roma, 16 ottobre 2002  
Approvato dalla Giunta Provincia Autonoma di Trento  
Trento, 18 ottobre 2002*

## **INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA MIUR-PAT**

Il Protocollo d'Intesa MIUR – PAT consente l'attivazione nella scuola elementare e media della Provincia autonoma di Trento *di percorsi di studio sperimentali finalizzati a favorire i processi di continuità e di orientamento* e, nella scuola superiore, *la riorganizzazione dei Piani di studio a garanzia della differenziazione dei percorsi in un sistema organico e integrato* che faciliti i passaggi fra i diversi ordini e indirizzi di studio.

Nell'attesa della riforma degli ordinamenti scolastici e dei curricoli di istruzione, le Scuole della Provincia di Trento possono definire il **Progetto d'istituto** anche adottando soluzioni innovative rispetto agli ordinamenti vigenti per dare risposte efficaci alle esigenze rilevate sia dall'azione di autoanalisi dell'Istituto e dalle indicazioni per il miglioramento della qualità del sistema suggerite dal Comitato Provinciale di valutazione del sistema scolastico.

I nuovi spazi di sperimentazione rafforzano l'autonomia scolastica, ampliano le opportunità di sviluppo e di valorizzazione del modello di istruzione trentino, favoriscono la condivisione critica delle ragioni del cambiamento ipotizzato dalle proposte di riforma della scuola italiana.

Sono nuovi spazi di decisionalità responsabile delle scuole a sostegno della loro progettualità che richiedono chiari **indirizzi** atti ad orientare l'insieme delle azioni di sperimentazione e di ricerca dei singoli Istituti.

## **Il cambiamento in atto**

Il sistema scolastico trentino è un sistema basato su un'ampia autonomia assegnata alle Istituzioni scolastiche, che assumono la responsabilità dei risultati raggiunti dal singolo istituto in coerenza con gli obiettivi di sistema fissati dalla Amministrazione provinciale.

L'autonomia scolastica ha dato origine ad un sistema d'istruzione articolato e policentrico nel quale ogni istituzione può darsi propri modelli non solo organizzativi e gestionali ma anche curricolari e disciplinari, nei limiti previsti dalla norma e con l'obiettivo di elevare gli standard qualitativi.

Con il nuovo sistema delle istituzioni scolastiche autonome si riconosce la singola scuola quale comunità culturale e formativa che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile nell'ottica tracciata dalla legge delega 477 del 1973.

La scuola autonoma si lega con autorevolezza al territorio e diventa snodo centrale dei **Patti Formativi Territoriali** finalizzati a coinvolgere tutte le agenzie presenti nella comunità, in funzione della crescita equilibrata dei giovani, favorendo la loro integrazione di cittadini attivi nel tessuto sociale ed economico.

Le scuole hanno avviato un processo di cambiamento che muove nella direzione di un aggiornamento dell'organizzazione didattica e dei curricula di studio per adeguarli alle esigenze di una società dove tutto è in rapida evoluzione.

L'autonomia scolastica ha permesso di introdurre, in termini diffusi e significativi, la pratica della ricerca-azione autonoma e responsabile, della sperimentazione tesa a qualificare l'offerta formativa aprendo la strada a nuovi comportamenti professionali dell'insegnante, del dirigente e del

personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La progettualità ha richiesto e richiede capacità e attenzione alla individuazione delle esigenze dei ragazzi, delle famiglie, della comunità e del territorio, ha richiesto e richiede la differenziazione dei percorsi formativi in un quadro di crescente integrazione dei diversi segmenti scolastici per facilitare e orientare il passaggio fra i diversi gradi, ordini e indirizzi.

### **La funzione docente: nuova dimensione da valorizzare**

Le Istituzioni scolastiche autonome in Provincia di Trento hanno un'assegnazione di risorse di personale, finanziarie e di attrezzature tali da consentire una progettualità di alto profilo tesa all'efficacia e all'efficienza del sistema formativo ed alla ricerca di soluzioni innovative.

L'evoluzione del sistema culturale, sociale ed economico rende d'altro canto opportuna una ridefinizione dell'assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche, che consenta di dare piena attuazione alle innovazioni che la scuola trentina ha saputo proporre negli ultimi anni, di rispondere con efficacia alle richieste di un territorio inteso come comunità in crescita, di adeguare l'offerta del sistema scolastico locale alle aspettative dell'utenza ed a bisogni formativi sempre più articolati e consapevoli.

L'Intesa MIUR-PAT apre in questa direzione nuovi spazi, che trovano ragione ed impulso nella professionalità e nella cultura progettuale degli operatori scolastici, nel livello di integrazione della scuola nel territorio di competenza, nel grado di partecipazione delle diverse componenti scolastiche alla costruzione di un progetto formativo efficace ed organico, espressione di un processo di innovazione e di crescita finalizzato al perseguimento di livelli di eccellenza nell'offerta formativa e all'implementazione della qualità dell'intero sistema scuola trentino.

Risorsa imprescindibile per l'avvio ed il consolidamento di tale processo sono le competenze e la professionalità del corpo docente, che dovrà essere investito in ordine agli obiettivi ed alle finalità del Progetto di Istituto, all'individuazione di modelli organizzativi coerenti ed efficaci, all'utilizzo qualificato delle risorse interne ed esterne, alla realizzazione di reti territoriali di relazioni culturali e professionali.

Si delinea, in questo scenario di autonomia scolastica, una nuova professione docente che, liberata da vincoli normativi troppo rigidi, vuole

impegnare nuove energie prima compresse o comunque non adeguatamente valorizzate.

Il docente, in questa fase di cambiamento, vive una duplice percezione: da una parte di timore per l'ambizioso ruolo da assumere, dall'altra di orgoglio e di entusiasmo perché si può dare concretezza all'innovazione e alla progettazione di una scuola più aderente ai tempi e ai bisogni dei cittadini.

Per questo deve essere guidato da una chiara idea di autonomia intesa come un mezzo per raggiungere le finalità proprie della scuola, con la consapevolezza che la centralità e la focalizzazione del lavoro del docente non cambia: il fine continuerà ad essere l'alunno considerato come soggetto e protagonista di un percorso che il docente deve assecondare e guidare.

Al docente sono richieste competenze e responsabilità nuove nella ricerca dei mezzi, degli itinerari, delle metodologie didattiche, nel sostanziare la relazione educativa e nella realizzazione del clima della scuola.

Un impegno che non può essere assolto individualmente, ma che richiede un'azione integrata di collaborazione, di complementarità, di collegialità per attivare progetti organici in modo sempre più attento e consapevole, di responsabilizzazione verso la scuola e verso i destinatari del servizio, alunni e genitori.

La nuova dimensione docente che si andrà così delineando sarà supportata e rafforzata dall'uso strategico di strumenti contrattuali e da interventi di formazione e aggiornamento, anche di sistema e di reti di scuole, capaci di coinvolgere l'intera categoria su una riflessione ampia e partecipata.

## **Gli obiettivi**

Il Quinto Rapporto sul sistema scolastico trentino del Comitato Provinciale di Valutazione *Oltre la qualità diffusa* ha indicato tre grandi direttrici di azione per lo sviluppo della scuola trentina:

1. assicurare a tutti i giovani un'adeguata formazione fino ai 18 anni con il conseguimento di autentiche competenze e di un titolo di studio dopo l'obbligo;
2. migliorare la qualità del sistema;
3. rendere la spesa più efficace.

Le Scuole sono impegnate nella qualificazione del servizio scolastico per il raggiungimento dei seguenti **obiettivi di sistema** che si collocano all'interno delle tre direttrici sopra richiamate:

- garantire a tutti i ragazzi un percorso formativo di almeno 12 anni da completarsi con l'acquisizione di un diploma o con la prosecuzione degli studi superiori a livello universitario o parauniversitario;
- assicurare un livello qualificato degli apprendimenti puntando all'eccellenza delle scuole, dei docenti e dei ragazzi;
- migliorare l'utilizzo delle risorse nel processo di ammodernamento e di qualificazione del servizio scolastico.

L'attività di ricerca e di sperimentazione resa possibile dal Protocollo di Intesa MIUR-PAT potrà coinvolgere significativamente tutti gli operatori scolastici e potrà creare nelle singole scuole un clima positivo di confronto professionale indispensabile alla implementazione critica delle innovazioni e delle riforme.

### **Contenuti e percorsi di innovazione**

I contenuti dell'innovazione vanno individuati dalla Istituzione scolastica nelle fasi di ideazione, di definizione e di aggiornamento del **Progetto d'istituto**, anche in relazione alla necessità di adattare gli attuali ordinamenti o parte di essi alle nuove esigenze e in coerenza con l'evoluzione del Sistema scolastico nazionale.

I contenuti da sperimentare si possono collocare negli ambiti della **ricerca curricolare**, del **tempo scuola** e della **professione docente**.

### **L'autorizzazione**

Le Istituzioni scolastiche, ai sensi della autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, sono autorizzate ad adottare innovazioni organizzative nel rispetto dei criteri fissati dal Protocollo d'Intesa e dal presente Atto degli indirizzi purché la loro attuazione non richieda risorse aggiuntive.

Le innovazioni organizzative di cui al comma precedente saranno adottate in coerenza con i tempi e le modalità di definizione del Progetto di Istituto di cui all'articolo 3 del Regolamento dell'Autonomia e saranno comunicate all'Amministrazione ai fini del monitoraggio della sperimentazione.

Nei casi in cui le Istituzioni scolastiche intenderanno proporre l'istitu-

zione di nuovi corsi di studio sperimentali, adottare limiti di flessibilità più ampi di quelli disciplinati dal presente Atto di indirizzo o innovazioni organizzative che implichino risorse aggiuntive, dovranno presentare il progetto di sperimentazione all'Amministrazione per la dovuta autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 405/88.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento sentito il Gruppo di Lavoro paritetico di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa MIUR-PAT.

### **Il sistema di supporto e di sviluppo dell'intesa**

L'amministrazione attiverà le azioni di assistenza, di monitoraggio e di valutazione delle innovazioni al fine di sostenere e di accompagnare le iniziative di sperimentazione garantendo la necessaria consulenza tecnica agli operatori scolastici impegnati nel processo di riqualificazione dell'offerta formativa.

L'IPRASE adotterà un modello di consulenza e assistenza tecnica sul campo che affiancherà le Istituzioni scolastiche impegnate nell'attività di ricerca e di sperimentazione.

La Scuola può attivare, anche in accordo con altre scuole, rapporti di consulenza con esperti individuati autonomamente e azioni di formazione in servizio del proprio personale.

### **La valutazione**

Il Comitato Provinciale di valutazione del sistema scolastico elaborerà il modello valutativo delle esperienze sperimentali attuate dalle scuole trentine e le indicazioni che consentiranno alle stesse di redigere la documentazione funzionale, con l'obiettivo di rilevare gli effetti nel tempo dell'applicazione del Protocollo di Intesa MIUR-PAT e l'incidenza dei mutamenti in atto.

### **La durata**

Gli indirizzi del presente documento, nell'arco della durata dell'intesa, potranno essere modificati, su richiesta di una delle parti, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e del processo di riforma degli ordinamenti scolastici.

Roma, 16 ottobre 2002

## Allegato A

### Contenuti per gli Istituti Comprensivi

Gli spazi di sperimentazione individuati vanno considerati quali strumenti e opportunità di rafforzamento dell'Istituto Comprensivo nell'ottica della verticalità e della gradualità del curriculum, di un'organizzazione articolata e unitaria della professione docente, di una particolare attenzione all'integrazione delle fasce deboli della popolazione scolastica.

#### Ricerca curricolare

La ricerca curricolare si inserisce nel processo di attualizzazione dei Programmi vigenti per adeguarli alle esigenze e alle caratteristiche delle nuove generazioni.

Le istituzioni scolastiche possono rafforzare il processo di ricerca curricolare in atto istituendo Gruppi di lavoro per aree disciplinari cui affidare il compito di definire i curricula della Scuola tenuto conto dello sviluppo delle indicazioni nazionali.

I Gruppi disciplinari finalizzeranno la ricerca curricolare per la definizione degli obiettivi formativi per i **Piani di studio**:

- Adeguati nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze con:
  - lo studio di una **lingua straniera comunitaria** fin dalla prima classe elementare e di una **seconda lingua straniera** a partire dalla classe 3<sup>a</sup> elementare;
  - **l'alfabetizzazione informatica** e l'uso delle nuove tecnologie (Ipertesti, Multimedialità, Internet, ...) nella didattica di tutte le discipline;
  - il rafforzamento dell'area della **comunicazione** e dell'area **scientifico-tecnologica**;
  - il potenziamento e la qualificazione **dell'Attività motoria e sportiva, della Musica e dell'Arte e immagine** nella scuola elementare.
- **Essenziali** nella scelta dei contenuti a garanzia di un sapere di qualità e non di quantità.
- Capaci di garantire un **percorso unitario e progressivo** per gli otto anni dell'Istituto Comprensivo di Scuola elementare e di scuola media nell'ottica della continuità orizzontale e verticale.

Gli insegnanti definiranno i **Piani di studio personalizzati** per gli allievi della classe.

I Piani saranno comunicati agli allievi e alle famiglie e saranno documentati nel loro svolgimento dalla raccolta degli elementi significativi del processo di apprendimento e di maturazione personale che costituiranno il **Portfolio delle competenze individuali**.

### **Tempo scuola**

Gli ordinamenti vigenti<sup>1</sup> nella provincia di Trento prevedono un tempo scuola di 30 ore settimanali per la scuola elementare e di 33 per la scuola media, compreso lo studio delle lingue straniere.

Ad ogni Istituto è garantito un organico funzionale per attivare il tempo scuola previsto dall'ordinamento vigente.

Le scuole possono adottare una **nuova organizzazione del tempo scuola** finalizzata a sostenere e qualificare la personalizzazione dei Piani di studio nel rispetto dei seguenti criteri:

1. **Nella scuola elementare il monte ore annuo obbligatorio** previsto dal *Protocollo d'intesa*, è di **891 ore**, da destinare alle discipline fondamentali di cui agli attuali curricoli delle Istituzioni scolastiche disciplinati dall'art. 1 del D.M. 234/2000, anche riunite per ambiti disciplinari con la flessibilità didattica prevista dall'art. 4 del Regolamento dell'Autonomia scolastica<sup>2</sup> e con la possibilità di utilizzare la compensazione tra le singole discipline o tra ambiti disciplinari o di introdurre nuove discipline fino ad un massimo del 30% (*curricolo comune*).
2. **La scuola elementare** ha l'obbligo di organizzare **attività facoltative differenziate pari a 100 ore annue** (*curricolo flessibile*).
3. **Nella scuola media** il tempo scuola è di **990 ore annuali obbligatorie**, strutturato nei limiti previsti dal *Protocollo d'Intesa*, da destinare:

---

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta Provinciale n. 6929 del 14 ottobre 1999.

<sup>2</sup> **D.M. del 9 febbraio 1979** – Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale.

**Legge n. 148 del 5 giugno 1990** - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

**Legge Provinciale n.11 del 14 luglio 1997** – Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo.

- alle **discipline fondamentali** di cui agli attuali curricoli delle Istituzioni scolastiche disciplinati dall'art. 1 del D.M. 234/2000, anche riunite per ambiti disciplinari con la flessibilità didattica prevista dall'art. 4 del Regolamento dell'Autonomia scolastica<sup>2</sup> e con la possibilità di utilizzare la compensazione tra le singole discipline o tra ambiti disciplinari o di introdurre nuove discipline fino ad un massimo del 30% (*curricolo comune*);
  - alle **attività opzionali** finalizzate alla personalizzazione del percorso formativo, in stretta coerenza con il profilo formativo in uscita, anche utilizzando forme di modularizzazione (*curricolo flessibile*).
4. La scuola, nell'esercizio dell'autonomia progettuale, definisce l'offerta formativa, in cui il curricolo comune e il curricolo flessibile siano organicamente integrati a garanzia della **coerenza e unitarietà** dei Piani di studio personalizzati.
  5. Alla Scuola è data facoltà di organizzare **attività aggiuntive** per l'ampliamento dell'Offerta formativa ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dell'Autonomia scolastica.

### **Professione docente**

Le Scuole possono individuare e sperimentare modelli di organizzazione dell'orario di lavoro dei docenti finalizzati alla qualificazione del servizio scolastico e all'utilizzo ottimale delle risorse, anche mediante una diversa articolazione della funzione docente.

I nuovi modelli organizzativi, individuati dalle Istituzioni scolastiche, saranno finalizzati a:

1. rafforzare il **coordinamento** del team pedagogico della classe e a garantire allo scolaro e alla famiglia un **referimento sicuro ed efficace** per orientare significativamente le scelte che qualificano il Piano di studio Personalizzato;
2. introdurre il **Portfolio** delle competenze individuali per documentare il percorso formativo dei singoli allievi;
3. privilegiare nelle prime classi elementari **gli interventi di individualizzazione** per garantire il tempestivo recupero delle abilità strumentali di base, lo sviluppo delle attitudini individuali e il sostegno di ogni alunno all'autostima al fine di facilitare l'integrazione nella comunità

scolastica;

4. estendere il **servizio scolastico**, se richiesto dalle famiglie per esigenze sociali, con l'attivazione di pre-scuola e post-scuola, mensa e inter-scuola da considerare in eccedenza al tempo scuola didattico e nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

## Allegato B

### *Contenuti per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore*

La proposta nasce dalla considerazione di dare un ulteriore forte impulso alla qualità della Scuola Secondaria Superiore Trentina, mediante un rafforzamento dell'autonomia delle scuole, come capacità di rispondere ai bisogni, e quindi di dare alle scuole stesse la possibilità di mettere in gioco le proprie capacità progettuali e creative, in modo tale da poter offrire agli studenti percorsi sempre più personalizzati, atti a favorire il successo scolastico ed a potenziare i talenti di ognuno consolidando i percorsi di integrazione dei soggetti in situazione di handicap e di disagio.

#### **Ricerca curricolare**

Le scuole possono rafforzare il processo di ricerca curricolare, affidata a gruppi di lavoro dei docenti, per avviare e/o completare la ristrutturazione dei curricoli attraverso una chiara definizione dei profili formativi in uscita con la conseguente:

1. Riflessione sulle conoscenze fondamentali per “l'apprendimento dei giovani nei prossimi decenni” (saperi fondamentali ed essenziali).
2. Individuazione delle competenze in uscita, che andranno documentate nel **Portfolio delle competenze individuali**, anche ai fini della certificazione utile all'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Individuazione delle aree disciplinari e dei nuclei fondanti le discipline, con riassetto dei saperi, non più in una logica sequenziale e sommativa, ma come integrazione tra nuclei di saperi, che hanno ognuno un'identità specifica e concorrono in ugual misura a dare una precisa identità ad un'area disciplinare.
4. Sperimentazione di flessibilità e di modularità.
5. Individuazione di possibili percorsi personalizzati, onde favorire il successo scolastico.
6. Individuazione delle possibilità di potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere e delle competenze informatiche.
7. Reciprocità dei crediti per il passaggio fra i diversi indirizzi del sistema dell'istruzione.

## Tempo Scuola

Negli ordinamenti vigenti, sia di ordinamento che sperimentali, il tempo scuola va mediamente dalle 28 ore settimanali dei Licei ad oltre le 40 degli Istituti d'Arte, a cui è garantito attualmente un organico funzionale per attivare il tempo scuola previsto dalle singole specificità scolastiche.

Le istituzioni scolastiche possono **adottare una nuova organizzazione del tempo scuola** finalizzata a favorire il successo scolastico attraverso percorsi personalizzati per gli studenti, utilizzando un curriculum snello ed essenziale di non meno di **990 ore annue obbligatorie**, strutturato nei limiti previsti dal *Protocollo d'Intesa*, da destinare:

- alle **discipline fondamentali** di cui agli attuali curricoli delle Istituzioni scolastiche disciplinati dall'art. 1 del D.M. 234/2000, con la possibilità di utilizzare la compensazione sia tra discipline che tra aree disciplinari o di introdurre nuove discipline fino ad un massimo del 30%
- alle **attività opzionali obbligatorie** finalizzate alla personalizzazione del percorso formativo, in stretta coerenza con il profilo formativo in uscita anche utilizzando forme di modularizzazione.

La parte opzionale può essere realizzata attraverso:

1. predisposizione di percorsi di potenziamento ed approfondimento delle discipline caratterizzanti, anche con l'utilizzazione di metodologie innovative, percorsi finalizzati a favorire la personalizzazione dei curricoli, l'orientamento e forme di “*didattica extraaula*”;
2. potenziamento dei saperi fondanti per favorire l'accesso all'Università;
3. attività di sostegno alla difficoltà e di valorizzazione dei campi di eccellenza;
4. attività scuola-lavoro, previste curricularmente;
5. potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere e dell'utilizzo delle tecnologie informatiche nell'apprendimento.

Nel **ultimi tre anni** può essere previsto un allargamento progressivo dell'area caratterizzante, onde favorire nel quinto anno un raccordo organico con l'Istruzione Superiore (Università, Formazione Tecnica Superiore, Alta Formazione Artistica, Post-diploma), e soprattutto come momento ricompositivo dei saperi disciplinari affinché siano restituiti senso e

coerenza al percorso formativo complessivo anche in funzione dell'orientamento alle future professionalità.

Tutte le attività devono essere sottoposte a monitoraggio e valutate mediante una precisa individuazione delle competenze acquisite.

Alla Scuola è data facoltà di organizzare **attività aggiuntive** per l'ampliamento dell'Offerta formativa ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dell'Autonomia Scolastica.

### **Professione docente**

Le scuole possono individuare e sperimentare nuovi modelli di organizzazione dell'orario di lavoro dei docenti nel rispetto dei contratti di categoria e del monte ore annuale, finalizzati alla qualificazione del servizio scolastico e all'utilizzo ottimale delle risorse, attraverso una piena valorizzazione delle competenze professionali interne e quindi superando, ove possibile, le rigidità insite nelle singole classi di concorso, in una visione poliedrica della professione docente, nella sua dimensione dinamica di ricerca e innovazione.

I nuovi modelli organizzativi individuati dalle Istituzioni Scolastiche, saranno finalizzati a:

1. Rafforzare il lavoro dei gruppi di lavoro sia nell'ambito disciplinare che in quello dell'innovazione didattico-curricolare.
2. Rafforzare il coordinamento del team pedagogico di classe per garantire la coerenza del processo didattico e un sicuro punto di riferimento all'utenza.
3. Introdurre il Portfolio individuale delle competenze per documentare il percorso formativo dei singoli studenti.
4. Favorire interventi individualizzati sia di sostegno alle difficoltà che di valorizzazione dei campi di eccellenza.
5. Rafforzare la collaborazione con il mondo del lavoro e con le agenzie presenti sul territorio.

## Allegato C

### *Integrazione tra i sistemi dell'istruzione secondaria di secondo grado e della formazione professionale*

La formazione professionale trentina, esercitando a pieno titolo la competenza legislativa primaria definita per questa materia nello Statuto di autonomia speciale per il Trentino Alto Adige e nelle relative norme di attuazione, ha profondamente innovato, già a partire dal 1994/95, il segmento della formazione iniziale a favore dei giovani che concludono la scuola media, sperimentando e consolidando un percorso triennale di base, che ha consentito:

- l'introduzione delle prime "passerelle" a livello nazionale, verso l'istruzione tecnica industriale e commerciale relativamente ai macrosettori della formazione professionale di base dell'industria e artigianato e del terziario;
- la possibilità di assolvere l'obbligo scolastico elevato a 15 anni nel sistema della formazione professionale;
- l'attuazione del percorso formativo fino a 18 anni nel canale della formazione professionale e dell'apprendistato;
- la sperimentazione del libretto formativo, quale strumento di orientamento e di valorizzazione delle competenze acquisite, documentate dal portfolio dell'allievo.

La Provincia Autonoma di Trento intende evolvere il processo di qualificazione della Formazione professionale con:

- lo sviluppo della filiera della formazione professionale iniziale mediante la realizzazione di **un nuovo percorso sperimentale di specializzazione in alternanza, dopo la qualifica professionale**, da attivare in base alle effettive esigenze del mondo del lavoro e da costruire in rapporto con le imprese ed in armonia con gli indirizzi del documento di politica del lavoro provinciale. In particolare si tratta di un ulteriore anno formativo che valorizza le esperienze maturate nel percorso della formazione professionale precedente in particolare quelle degli stages e dei tirocini formativi. Questo nuovo percorso sarà sperimentato direttamente dai Centri di Formazione Professionale, **in coerenza con**

gli orientamenti generali definiti a livello provinciale **e con le esigenze di specializzazione professionale**, verificate, per i singoli settori produttivi, sul proprio territorio.

Su queste basi il Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sottoscritto il 12 giugno 2002 sancisce il consolidamento e l'ampliamento dei passaggi tra i sistemi della formazione professionale e l'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli Istituti secondari superiori congiuntamente ai Centri di Formazione Professionale e viceversa possono sperimentare azioni volte a:

1. ampliare le modalità di integrazione tra l'istruzione, la formazione professionale e il lavoro mediante lo strumento delle "passerelle" attuato in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6.925 del 1999 sul riconoscimento dei crediti acquisiti nei diversi contesti formativi (dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro), per permettere la transizione durante il percorso della formazione professionale o dell'indirizzo scolastico superiore;
2. valorizzare la competenza quale riferimento progettuale del percorso formativo, che, in prospettiva, dovrebbe consentire il passaggio tra i sistemi, attraverso la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti;
3. realizzare la prosecuzione degli allievi della formazione professionale iscritti al terzo anno nell'anno formativo 2002/03, che si qualificheranno nel giugno 2003, al quarto anno degli istituti professionali di stato in corsi post-qualifica di indirizzo analogo o coerente con l'attestato di qualifica provinciale secondo le modalità previste dal protocollo nell'allegato A) ed esplicitate al punto seguente;
4. realizzare il passaggio al quarto anno dell'istruzione secondaria per gli allievi della formazione professionale che risultano qualificati e hanno superato il colloquio volto ad effettuare un bilancio dei livelli di apprendimento già documentati nella cartella personale, il portfolio dell'allievo, creato secondo la metodologia di valutazione adottata nel percorso della formazione professionale, nonché volto alla rilevazione

di un giudizio di orientamento che valuti positivamente la possibile scelta di passaggio dell'allievo.

Per la sperimentazione delle azioni 3) e 4) si dovrà fare riferimento alle seguenti attività operative:

- **la costruzione di un percorso** che porti alla determinazione del giudizio di orientamento e del colloquio finale, per garantire una transizione accompagnata e supportata nel corso del terzo anno, attraverso una serie di momenti gestiti in raccordo tra Centro di Formazione Professionale e Istituto secondario superiore;
- **la definizione di singoli momenti del percorso mediante:**
  - un primo giudizio indicativo di orientamento degli allievi al passaggio nel sistema scolastico, espresso nel documento interno di valutazione;
  - la progettazione congiunta tra Centro di Formazione Professionale ed Istituto scolastico superiore di interventi per realizzare:
    - a) l'individuazione più precisa dei soggetti che potrebbero transitare al quarto anno della scuola secondaria superiore;
    - b) le attività di orientamento e di supporto qualificato alla scelta del percorso scolastico;
    - c) l'analisi congiunta da parte dei docenti del CFP e dell'Istituto superiore della documentazione di ciascun allievo interessato (portfolio), che supporta il processo di valutazione e di riconoscimento dei crediti;
    - d) eventuali attività di approfondimento rispetto alle necessità identificate;
  - la formulazione del giudizio finale di orientamento, operato dal consiglio di classe del CFP, che risulta vincolante per l'ammissione al colloquio, come risultato del processo di accompagnamento gestito in comune accordo tra CFP e Istituto Scolastico;
  - l'individuazione delle modalità del colloquio finale con il coinvolgimento sia dei docenti dell'istituto superiore sia del Centro di formazione professionale, con la funzione di esplicitare la scelta del passaggio al sistema scolastico dell'allievo, attraverso un'autopresentazione ed un'autovalutazione da parte dell'allievo.

Potranno inoltre essere sperimentate azioni congiunte tra Istituti tecnici e istituti professionali per articolare internamente i percorsi, volti a consentire il passaggio da un indirizzo all'altro, tramite la certificazione dei crediti.

Le azioni sperimentali proposte saranno monitorate da un gruppo di lavoro integrato tra istruzione e formazione professionale, coordinato dal Servizio Addestramento e Formazione Professionale.

## **Allegato D**

### *Esame di Stato*

L'Intesa permette di intervenire sull'**Esame di Stato** introdotto con Legge n. 425 del 10 dicembre 1997 in funzione di una maggiore qualificazione dell'intero corso di studi delle scuole secondarie superiori.

Ferma restando la disciplina nazionale dell'esame di stato, a livello provinciale, sono ipotizzabili i seguenti interventi finalizzati alla valorizzazione dell'esame in funzione della qualificazione dell'intero percorso formativo dello studente:

1. introduzione della terza prova scritta predisposta, somministrata e corretta secondo criteri e modalità individuati a cura del Comitato Provinciale di valutazione del sistema scolastico d'intesa con l'INVALSI ed in coerenza con il quadro normativo nazionale;
2. assegnazione dei presidenti di commissione secondo parametri tendenti al riequilibrio numerico e distributivo degli studenti.

Esame di Stato, in coerenza con la sperimentazione del curricolo del triennio degli ultimi tre anni di cui all'allegato B, che sarà articolato in una prima fase valutativa per accertare le competenze disciplinari acquisite ed in una seconda fase per verificare il livello di padronanza delle competenze, da realizzarsi attraverso un colloquio pluridisciplinare.

Il presente Atto degli indirizzi sarà consegnato alle scuole unitamente alle linee guida per l'attuazione delle sperimentazioni in applicazione del Protocollo d'Intesa.

L'Amministrazione procederà alla illustrazione del Protocollo di Intesa MIUR-PAT e degli Indirizzi ai docenti e ai dirigenti scolastici assicurando l'assistenza di supporto e di accompagnamento e promuovendo la formazione in servizio necessaria.

Roma, 16 ottobre 2002

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Istruzione e Formazione  
Professionale e Cultura

*Il Dirigente Generale*

Dott. CLAUDIO CHIASERA

Ministero Istruzione,  
Università e Ricerca,  
Direzione Generale  
Ordinamenti Scolastici

*Il Direttore Generale*

Dott. SILVIO CRISCUOLI



# **Legge di Riforma della scuola**

**Legge n. 53 del 28 marzo 2003**

**Delega al Governo per la definizione delle norme generali  
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni  
in materia di istruzione e di formazione professionale**

*(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2003)*



# Legge di Riforma della scuola

Legge n. 53 del 28 marzo 2003

*Delega al Governo  
per la definizione delle norme generali  
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni  
in materia di istruzione e di formazione professionale*

## Art. 1

**(Delega in materia di norme generali sull'istruzione  
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia  
di istruzione e di formazione professionale)**

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
  - a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
  - b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
  - c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
  - d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
  - e) della valorizzazione professionale del personale docente;
  - f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
  - g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
  - h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
  - i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per

- assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
- l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
  - m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

## **Art. 2**

### **(Sistema educativo di istruzione e di formazione)**

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
  - b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
  - c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succes-

sive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

- d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,

- anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
- f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli

- allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
- h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispon-

- denti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
- i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di

- studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

### **Art. 3**

#### **(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)**

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
  - b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
  - c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ci-

clo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

#### **Art. 4** **(Alternanza scuola-lavoro)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'al-

ternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

- b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
- c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

## **Art. 5** **(Formazione degli insegnanti)**

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
- b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del re-

- golamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
- c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
  - d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
  - f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale

titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso.

L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.

**Art. 6**  
**(Regioni a statuto speciale**  
**e province autonome di Trento e di Bolzano)**

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 7**  
**(Disposizioni finali e attuative)**

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
  - a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di ap-

- prendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
  - c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
- Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura

massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
- 7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
- 7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale at-

tuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.



Finito di stampare  
nel mese di aprile 2003  
dalla Litografica Editrice Saturnia - Trento